

## CHIARIMENTI SERVIZIO POLIFUNZIONALE

### QUESITO N.1

Con espresso riferimento al capitolato siamo a richiedervi relativamente al personale attualmente impiegato nel servizio, di fornirci i seguenti dati :

1) tipo di contratto applicato;  
2) livello, anzianità di servizio, data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi, RAL, indennità riconosciute, eventuali super minimi ad personam, ogni eventuali condizione migliorativa non prevista dai CCNL di riferimento, tipologia di contratto applicato (a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc.) del personale impiegato nell'appalto in corso, copia delle buste paga anonimizzate ed ogni altra informazione rilevante ai fini della determinazione del costo del personale:

Difatti qualora l'azienda subentrante non fosse a conoscenza dei costi del personale ora impiegato presso l'Università degli Studi di Pavia sarebbe costretto a presentare un'offerta che pur non potendosi definire anomala rischia di non essere in grado di coprire i costi del personale attualmente impiegato in servizio e dunque implicitamente di ledere la corretta e integrale applicazione del C.C.N.L.

3) Inoltre osservando la "clausola sociale" in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, si chiede se pur garantendo al personale le medesime condizioni economiche in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati, sia possibile assumere il personale con CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari anziché con CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi.

### Risposta

- 1) Il CCNL applicato dall'impresa uscente è quello relativo alle pulizie / multiservizi.
- 2) Si riporta, di seguito, prospetto fornito dalla ditta uscente contenente numero personale impiegato, data di assunzione e tipologia di contratto (tempo determinato ovvero indeterminato).

NOMINATIVO	LIVELLO	DATA DI ASSUNZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/04/2016	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	07/01/2013	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	3	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	30/08/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	11/04/2011	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/12/2016	tempo indeterminato
xxxxx	2	28/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/09/2014	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato

xxxxx	2	17/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	07/01/2014	tempo indeterminato
xxxxx	2	03/06/1991	tempo indeterminato
xxxxx	3	01/05/2010	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/09/2011	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/10/2014	tempo indeterminato
xxxxx	2	01/10/2014	tempo indeterminato

Le informazioni relative ad eventuali scatti di anzianità e ad eventuali superminimi degli operatori impiegati, non note alla stazione appaltante, sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo dell'impresa esecutrice del servizio. Si segnala che le disposizioni contenute nell'art. 4 CCNL multiservizi si riferiscono esclusivamente a rapporti intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante nell'ambito della cessazione di un contratto d'appalto. Tali obblighi presuppongono, cioè, che l'individuazione dell'impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato: nella logica di queste clausole solo ad aggiudicazione avvenuta sorge pertanto l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato.

- 3) Tale aspetto esula dalla sfera decisionale della stazione appaltante; in merito, si rappresenta che l'art.4 del CCNL pulizie/multiservizi (*Cessazione dell'appalto*) prevede, alla lettera b), che, in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

#### QUESITO N.2

- 1) Con riferimento all'art. 7 del Capitolato di gara, è corretta l'interpretazione secondo la quale qualunque offerta formulata con l'applicazione di un CCNL differente dal "Multiservizi" non risponde alle prescrizioni di gara e, quindi, verrà ritenuta inammissibile?
- 2) È corretta l'interpretazione secondo la quale un servizio di portierato/guardiania da € 1.300.000,00 nel triennio non soddisfa i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara?
- 3) Ancora con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara, il triennio antecedente alla pubblicazione del bando viene indicato come il triennio 2013-2015. La determinazione n. 5/2009 dell'ANAC, al punto 2.2. "Determinazione del periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali", però, asserisce che, se per i requisiti di capacità economico-finanziaria siano da prendere a riferimento gli anni solari, "...in merito al requisito di capacità tecnica previsto all' art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante "principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ... ", occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria...". Appare evidente, tra l'altro, che una dimostrazione del requisito in un periodo temporalmente più recente consolida, in maniera garantista, l'effettiva capacità tecnica dell'operatore economico. Con la presente, quindi, siamo a richiedere di modificare l'orizzonte temporale necessario alla dimostrazione del requisito a) di capacità tecnico-

organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara, prendendo in considerazione il triennio 21/11/2013 - 20/11/2016, ovvero i 3 anni “*antecedenti alla data di pubblicazione del bando*” richiamati dalla Determina sopra citata.

### **RISPOSTA**

- 1) Si premette che l’inserimento nel capitolato di gara della c.d. “clausola sociale”, è attualmente prevista, in via facoltativa, nell’art. 50, D. Lgs. n. 50/2016; peraltro, l’art.4 del CCNL relativo alle pulizie / multiservizi (che è il contratto collettivo applicato dall’impresa uscente) impone precisi adempimenti in materia di cessazione dell’appalto. In materia, si è sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indicazione, nella legge speciale di gara, di un determinato contratto di categoria, è da intendersi quale mero parametro di riferimento utile ai fini della determinazione delle condizioni economiche da porre a base di gara<sup>1</sup>. Scopo di tale riferimento alla contrattazione collettiva è quello di garantire il rispetto dei parametri minimi del costo del lavoro, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività oggetto dell’appalto: per tale ragione vanno presi in considerazione i costi della manodopera applicabili a tutte le imprese operanti nel settore<sup>2</sup>. Logica conseguenza di quanto sopra esposto è che *“l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta”* (Cons. St., n. 5597/2015). Conseguentemente, la clausola sociale non può in alcun modo essere interpretata nel senso *“imporre all’impresa subentrante di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo questa scegliere diverso contratto collettivo, applicabile all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”* (Cons. St., n. 5597/2015). Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile per gli operatori economici, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, modulare l’offerta economica su CCNL diversi rispetto a quello utilizzato per il calcolo della base di gara, fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali, retributive e normative non inferiori rispetto a quelle risultanti dal CCNL di riferimento, residuando in capo alla stazione appaltante l’incontestato potere di verificare, mediante apposito sub-procedimento, la congruità di tale offerta.
- 2) Come indicato nel disciplinare di gara, è richiesta nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015) la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari a € 1.300.000,00=. (al netto dell’IVA).
- 3) Per quanto concerne il requisito di capacità tecnico-organizzativa, giova innanzitutto premettere che le linee guida ANAC da Voi citate – peraltro riferite al previgente Codice – impongono a carico della stazione appaltante di “individuare il triennio di riferimento”, il quale può non essere necessariamente coincidente con quello adottato per il requisito di capacità economica finanziaria. In materia, nella lex specialis di gara, è espressamente precisato che anche per il requisito di capacità tecnico-organizzativa il triennio antecedente alla pubblicazione del bando comprende l’arco temporale 2013-2015. Alla luce di quanto sopra, non si ritiene di dover modificare l’orizzonte temporale ivi indicato.

### **QUESITO N.3**

Capacità tecnico-organizzativa – Punto III.1.3 del bando di gara:

---

<sup>1</sup> Cons. St., n. 1969/2016.

<sup>2</sup> TAR Piemonte, Torino, n. 23/2015.

a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=. (IVA esclusa);  
Si chiede conferma che il possesso del suddetto requisito potrà essere dimostrato mediante la *regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo* resa anche a favore di una persona giuridica privata.

#### **RISPOSTA**

Per la peculiarità dell'appalto, si richiede un contratto analogo prestato esclusivamente a favore di una pubblica amministrazione.

#### **QUESITO N.4**

Con espresso riferimento al capitolato siamo a richiedervi relativamente alla “Capacità tecnico-organizzativa – Punto III.1.3 del bando di gara nella quale si specifica”

a) elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013, 2014, 2015), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.300.000,00=. (IVA esclusa)  
Il suddetto contratto deve comprendere necessariamente, oltre ai servizi di guardiania e portierato, le prestazioni di presidio biblioteche, musei e *Safety* intesa come sicurezza dei lavoratori?

#### **RISPOSTA**

Si precisa che, ai fini della partecipazione, non viene richiesto un contratto identico bensì un contratto analogo a quello oggetto del bando. Il concetto di servizio analogo deve essere inteso non già come identità ma come similitudine tra le prestazioni richieste, in quanto l'interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva di imprenditori già presenti sul mercato ma l'apertura del mercato attraverso l'ammissione in gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Di conseguenza, il suddetto contratto non necessariamente deve comprendere, oltre ai servizi di guardiania, anche il presidio biblioteche, musei e il safety.

#### **QUESITO N.5**

Con riferimento al requisito di capacità tecnico organizzativa punto III.1.3 del bando di gara, lettera a, “elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno Euro 1.300.000,00”, si chiede conferma che:

- A) per soddisfare il citato requisito sia sufficiente avere sottoscritto nel triennio di riferimento un contratto analogo a favore di una pubblica amministrazione il cui importo complessivo contrattuale sia almeno pari ad Euro 1.300.000,00 (IVA ESCLUSA)
- B) si chiede conferma che possa essere considerato “analogo” (non essendo richiesto un servizio “identico”) un contratto avente ad oggetto servizi bibliotecari, museali e culturali, considerando che in tale contratto vengono svolte anche attività di front e back office e sorveglianza.

#### **RISPOSTA**

Si risponde affermativamente al quesito sub A e sub B (si rimanda nel dettaglio, alla risposta al quesito n.4).